



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 61 DEL 09/11/2020

**Oggetto:** "Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID – 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica". Modifica Ordinanza Sindacale n. 60 del 27/10/2020.

### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 60 del 27/10/2020;

**Preso atto** che con l'ordinanza del 04/11/2020, il Ministero della Salute ha applicato alla Sicilia le misure previste dall'art. 3 del DPCM 03/11/2020;

**Pertanto** si rende necessario:

- la chiusura della Villa Comunale;
- vietare l'accesso nel territorio comunale, di tutte le attività vendita di generi alimentari che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante,
- limitare l'accesso nel territorio comunale, di tutte le restanti attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante;

**Accertato** che le misure adottate con la presente Ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e regionali di recepimento, così come previsto dall'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

**Richiamato** l'art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia d'igiene e sanità;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**Richiamato** il vigente Statuto Comunale;

### ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi qui riportati:

1) La modifica del punto 3) dell'Ordinanza Sindacale n. 60 del 27/10/2020 così come segue:

- Il divieto d'accesso nel territorio comunale, di tutte le attività vendita di generi alimentari che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante;

- l'accesso giornaliero, nel territorio del Comune di Cerda, di massimo n. 2 di tutte le restanti attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, previa autorizzazione da richiedere tramite istanza da presentare preventivamente all'ufficio S.U.A.P.;
- 2) La chiusura della Villa Comunale;
- 3) di dare atto che le disposizioni della presente ordinanza, salvo ulteriore proroga, **producono effetti fino al 3 dicembre 2020**, data di validità temporale del DPCM 3 novembre 2020.

#### AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

#### DISPONE CHE

##### la presente Ordinanza

- sia pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di propria competenza
- La trasmissione anche a mezzo PEC:
  - Alla Prefettura di Palermo;
  - Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana;
  - all'ASP di Palermo;
  - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
- la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

#### RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 27 ottobre 2020



**Il Sindaco**  
(*Salvatore Geraci*)